



**CONSIGLIO GIUDIZIARIO
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO**

V E R B A L E D I A D U N A N Z A

Il giorno **11 novembre 2025** alle ore 15,05 in Torino, a seguito di convocazione del Presidente della Corte di Appello di Torino, si dà atto che sono presenti i seguenti magistrati:

BASSI Alessandra	Presidente Vicaria della Corte di Appello
MUSTI Lucia	Procuratore Generale
Componenti di diritto	
LOCCI Livia	Sostituto proc. Rep. presso il Tribunale di Torino
CUGGE Stefania	Presidente Sezione del Tribunale di Ivrea
DEMONTIS Stefano	Giudice del Tribunale di Torino
GIORGIO Potito	Giudice del Tribunale di Torino
BOEMIO Paola	Consigliere della Corte di Appello di Torino
PRETTI Davide	Sostituto proc. Rep. presso il Tribunale di Torino
CARENA Andrea	Giudice del Tribunale di Asti
CULOTTA Daniela	Giudice del Tribunale di Torino
PICCO Marco	Giudice del Tribunale di Torino
BENDONI Mario	Sostituto proc. Rep. presso il Tribunale di Torino
MACCARI Giulia	Giudice del Tribunale di Torino

gli avvocati:

BERTI Paolo
CAMPANELLO Stefano
ROSSI Daniela Maria

i professori :

SOBRINO Giorgio Giuseppe
CAVINO Massimo

E' presente il Presidente della Corte di Appello dott. Barelli Innocenti in sostituzione della Presidente Vicaria che si astiene dalle pratiche n. 1 e 2 o.d.g.

1. BASSI dott.ssa Alessandra, Presidente Sezione Corte di Appello di Torino - Parere attitudinale specifico previsto dal nuovo "Testo Unico sulla Dirigenza" deliberato il 3.12.2024, sulla idoneità al conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte di Appello di Torino.

Il Consiglio Giudiziario, sentita la relazione del Consigliere PRETTI provvede con separata delibera.

2. BASSI dott.ssa Alessandra, Presidente Sezione Corte di Appello di Torino - Parere ai fini della conferma dell'incarico semidirettivo attualmente ricoperto.

Il Consiglio Giudiziario, sentita la relazione del Consigliere PRETTI (in sostituzione della Consigliera RICCIO, oggi assente) provvede con separata delibera.

IL SEGRETARIO
Paola Boemio

IL PRESIDENTE
Edoardo Barelli Innocenti

Si allontana il Presidente BARELLI e rientra la Presidente BASSI.

Il Consiglio Giudiziario approva all'unanimità dei presenti alla precedente seduta il verbale dell'adunanza del 4 novembre 2025, disponendone la parziale secretazione, in conformità a quanto stabilito dal regolamento.

All'esito della discussione relativa alla richiesta di alcuni consiglieri di concludere alle ore 16,30 l'adunanza del 18.11.2025, ovvero di rinviarla ad altra data, il Consiglio delibera di anticipare l'adunanza del 18.11.2025 alle ore 14,30.

OMISSIS

Il Consigliere BERTI evidenzia che ci sono stati problemi, come comunicato via mail alla segreteria, con la condivisione della documentazione relativa alle pratiche di valutazione dei magistrati. La segreteria si impegna a monitorare eventuali futuri malfunzionamenti che i Consiglieri si impegnano a loro volta a comunicare.

3. TRIBUNALE DI ALESSANDRIA – Decreto n. 69 in data 17/10/2025.

La Consigliera CUGGE, quanto all'assegnazione ai GOP dei procedimenti di convalida dei TSO, per cui sostiene la praticabilità, rileva che la normativa di riferimento (d.lgs. 116/2017) prevede:

- all'art. 10 co. 12 lett. a): *“Al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitivi, fatta eccezione:*

a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare; [...]”

- all' art. 11 co. 6: “Non possono essere assegnati, a norma del comma 1, ai giudici onorari di pace:

a) per il settore civile:

1) i procedimenti cautelari e possessori [...]”

Argomenti normativi e sistematici fanno propendere per la natura NON CAUTELARE dei provvedimenti di convalida TSO e, quindi, per la delegabilità ai GOP.

In particolare:

l'art. 21 d.lgs 150/2011 dispone che le controversie previste dall'art. 5 L 180/1978 (cioè, quelle aventi ad oggetto il provvedimento di convalida o non convalida del TSO emesso dal GT) sono disciplinate dal rito semplificato di cognizione.

Il provvedimento di convalida (o non convalida) del TSO non è, dunque, soggetto al rito cautelare (es. reclamo) nella fase di impugnazione.

La procedura diretta alla convalida non partecipa delle caratteristiche del procedimento civile cautelare atteso che non è diretta a fornire una tutela anticipata di un diritto in attesa che si concluda il giudizio di merito, ma si tratta di un provvedimento diretto ad effettuare un controllo sostanzialmente

sulla legittimità di un provvedimento amministrativo (TSO) adottato dal Sindaco.

Il trattamento sanitario obbligatorio è una misura prevista a tutela della salute del soggetto e quindi risponde a finalità sanitarie.

La Corte Costituzionale (n. 76/2025) ha sottolineato la finalità di tutela della salute mentale del singolo e non già misura di tutela della collettività e ha interpretato appunto l'art. 35 L. 833 del 78 nel senso che deve essere prevista la notifica del provvedimento del sindaco e del provvedimento di convalida al sottoposto e che la convalida deve essere preceduta dall'esame del sottoposto al trattamento proprio al fine di contemperare i diritti costituzionalmente garantiti che vengono in gioco, ossia la salute e il diritto alla libertà personale.

Vero è che la convalida del TSO è un provvedimento in materia di libertà personale, ma lo sono anche i decreti di apertura di amministrazione di sostegno rispetto ai quali non si dubita che possano essere trattati dai GOP ex art. 10 co. 12 d.lgs. 116/2017.

In ordine alla possibilità di assegnare al magistrato in servizio alla sezione lavoro una parte di contenzioso non specialistico (procedimenti monitori e di convalida TSO), il Consigliere Carena osserva che l'art. 21 legge n. 533/73, sia al terzo che all'ultimo comma, disciplina la possibilità di attribuire ai giudici del lavoro la trattazione di affari di diversa natura, ricorrendo particolari motivi da indicare nel provvedimento di assegnazione; nel caso di specie, il decreto n. 69 indica espressamente le ragioni organizzative che fondano la predetta assegnazione di affari non specialistici al giudice del lavoro.

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio Giudiziario, dopo ampia discussione, esprime a maggioranza (di quindici voti contro tre) parere favorevole.

4. TRIBUNALE DI CUNEO – Provvedimento prot. 1706/2025 in data 22/10/2025.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere CAMPANELLO;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

5. TRIBUNALE DI CUNEO – Provvedimento prot. 1743/2025 in data 28/10/2025.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera CUGGE;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
vista la delibera della Sezione Autonoma in data odierna,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Alle ore 16,30 si allontana la Consigliera MACCARI.

Viene anticipata la trattazione della pratica n. 17.

17. Parere in ordine alla quinta valutazione di professionalità:

MAGI dott.ssa Jacqueline Monica, già consigliere Corte di Appello di Torino, attualmente giudice Tribunale di Pistoia.

OMISSIS

6. TRIBUNALE DI NOVARA – Decreto n. 27/2025 in data 15/10/2025 avente ad oggetto: “Nomina a magistrato settore civile del dott. Gabriele MOLINARO”.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere CAVINO;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

7. TRIBUNALE DI TORINO – Decreto n. 127/2025 n data 14/10/2025 avente ad oggetto: “Esito interpello per il ruolo di Coordinatore del Settore Penale ai sensi dell'art. 98 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026-2029 e deleghe connesse.”

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere BENDONI;

rilevato che non sono state presentate osservazioni, prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

8. TRIBUNALE DI TORINO – Decreto n.131/2025 in data 15/10/2025 avente ad oggetto: “Sezione IX civile – turnazione in materia di trattamenti sanitari obbligatori.”

La Consigliera CULOTTA, quanto all'assegnazione ai GOP dei procedimenti di convalida dei TSO, per cui sostiene la praticabilità, rileva che la normativa di riferimento (d.lgs. 116/2017) prevede:

- all'art. 10 co. 12 lett. a): *“Al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitivi, fatta eccezione:*

a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare; [...]”

- all' art. 11 co. 6: “Non possono essere assegnati, a norma del comma 1, ai giudici onorari di pace:

a) per il settore civile:

1) i procedimenti cautelari e possessori [...]”

Argomenti normativi e sistematici fanno propendere per la natura NON CAUTELARE dei provvedimenti di convalida TSO e, quindi, per la delegabilità ai GOP.

In particolare:

l'art. 21 d.lgs 150/2011 dispone che le controversie previste dall'art. 5 L 180/1978 (cioè, quelle aventi ad oggetto il provvedimento di convalida o non convalida del TSO emesso dal GT) sono disciplinate dal rito semplificato di cognizione.

Il provvedimento di convalida (o non convalida) del TSO non è, dunque, soggetto al rito cautelare (es. reclamo) nella fase di impugnazione.

La procedura diretta alla convalida non partecipa delle caratteristiche del procedimento civile cautelare atteso che non è diretta a fornire una tutela anticipata di un diritto in attesa che si concluda il giudizio di merito, ma si tratta di un provvedimento diretto ad effettuare un controllo sostanzialmente sulla legittimità di un provvedimento amministrativo (TSO) adottato dal Sindaco.

Il trattamento sanitario obbligatorio è una misura prevista a tutela della salute del soggetto e quindi risponde a finalità sanitarie.

La Corte Costituzionale (n. 76/2025) ha sottolineato la finalità di tutela della salute mentale del singolo e non già misura di tutela della collettività e ha interpretato appunto l'art. 35 L. 833 del 78 nel senso che deve essere prevista la notifica del provvedimento del sindaco e del provvedimento di convalida al sottoposto e che la convalida deve essere preceduta dall'esame del sottoposto al trattamento proprio al fine di contemperare i diritti costituzionalmente garantiti che vengono in gioco, ossia la salute e il diritto alla libertà personale.

Vero è che la convalida del TSO è un provvedimento in materia di libertà personale, ma lo sono anche i decreti di apertura di amministrazione di sostegno rispetto ai quali non si dubita che possano essere trattati dai GOP ex art. 10 co. 12 d.lgs. 116/2017.

Il Consiglio Giudiziario, sentita la relazione della Consigliera CULOTTA, all'unanimità esprime parere favorevole.

**9. TRIBUNALE DI TORINO – Decreto n.134/2025 in data 27/10/2025
avente ad oggetto: “Bando di concorso interno ottobre 2025.
Assegnazione di magistrati.”**

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere BENDONI;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

**10. TRIBUNALE DI TORINO – Decreto n. 137/2025 n data 29/10/2025
avente ad oggetto: “Sezione VII civile – assegnazioni affari alla
dott.ssa Annalisa Falconi.”**

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere BENDONI;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

11. TRIBUNALE DI VERBANIA – Provvedimento prot. 1142/2025 in data 28/10/2025 di variazione tabellare immediatamente esecutiva – sezione civile.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere PRETTI;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

12. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA - Decreto prot. 4110/2025 in data 20/10/2025 di variazione del Progetto organizzativo.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere GIORGIO;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

13. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO – Provvedimento prot. n. 3188/2025 in data 22/10/2025.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere GIORGIO;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

14. CERIZZA dott.ssa Margherita, giudice Tribunale di Biella. – Istanza autorizzazione a risiedere fuori sede.

omissis

**15. Parere in ordine alla settima valutazione di professionalità:
FERRARI BRAVO dott.ssa Paola, consigliere Corte di Appello di Torino.**

Il Consiglio Giudiziario, sentita la relazione del Consigliere GIORGIO
provvede con separata delibera.

**16. Parere in ordine alla settima valutazione di professionalità:
POCHETTINO dott. Sergio, giudice Tribunale di Torino.**

Il Consiglio Giudiziario, sentita la relazione del Consigliere PICCO provvede con separata delibera.

**18. Parere in ordine alla terza valutazione di professionalità:
SORIA dott.ssa Valentina Giuditta, giudice Tribunale di Torino**

Il Consiglio Giudiziario, sentita la relazione della Consigliera CUGGE provvede con separata delibera.

**19. Parere in ordine alla prima valutazione di professionalità:
BERNARDESCHI dott. Dario, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Biella.**

Il Consiglio Giudiziario, sentita la relazione del Consigliere PICCO provvede con separata delibera.

**20. Parere in ordine alla prima valutazione di professionalità:
CARABETTA dott.ssa Ines Maria, giudice Tribunale di Verbania.**

Il Consiglio Giudiziario, sentita la relazione del Consigliere PICCO provvede con separata delibera.

**21. Parere in ordine alla prima valutazione di professionalità:
GHIO dott. Andrea, giudice Tribunale di Ivrea.**

Il Consiglio Giudiziario, sentita la relazione del Consigliere PICCO provvede con separata delibera.

22. PERFETTI dott. Pasquale, giudice del Tribunale di Asti – Parere ai sensi dell’art. 13, comma 3 del D.Lgs. 160/2006 sulla idoneità al passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti.

La Consigliera CUGGE fa presente che pervenuta la revoca della domanda di tramutamento. Il Consiglio Giudiziario delibera pertanto non luogo a provvedere.

Il Consiglio Giudiziario, ritenuta l’opportunità di costituire un gruppo al fine di approfondire la questione relativa alla considerazione dei ritardi nella stesura dei provvedimenti in sede di valutazioni di professionalità, alla luce della circolare del CSM del marzo 2025, e a tale fine individua quali componenti del gruppo i Consiglieri BERTI, DEMONTIS e CULOTTA.


Il Presidente, sentito il Segretario, dispone la secretazione delle pratiche nn. 14 e 17 dell'o.d.g., nonché la parte del verbale relativa al rinvio della trattazione della pratica RABAGLIATI (pag. 2 del verbale).

Il Consiglio delibera di rinviare l'approvazione del verbale all'adunanza del 18.11.2025.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione del Consiglio viene sciolta alle ore 18.

IL SEGRETARIO

Paola Boemio



LA PRESIDENTE

Alessandra Bassi

